

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-461 del 28/01/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - AMBIENTE MARE SpA con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E FANGOSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI (PUNTI 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a1 - 5.3.a.2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) COMPRESSE OPERAZIONI DI RECUPERO/RICICLAGGIO DI OLI (PUNTO 5.1.j DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-494 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **AMBIENTE MARE SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E FANGOSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI** (PUNTI 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a1 - 5.3.a2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) **COMPRESSE OPERAZIONI DI RECUPERO/RICICLAGGIO DI OLI** (PUNTO 5.1.j DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Ambiente Mare SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 (C.F./P.IVA 00538590399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, presentata da Ambiente Mare SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 06/05/2025 (ns. PG/2025/86714), come successivamente integrata a titolo volontario in data 07/05/2025 (ns. PG/2025/86720), riguardante:

- la copertura della vasca TK-505 con installazione di un filtro a carboni attivi;
- l'installazione di un elettroaspiratore a servizio di nuova strumentazione di laboratorio dedicata alla lettura dei metalli, situata presso il fabbricato A;
- modifica della destinazione d'uso del serbatoio TK-4bis, precedentemente adibito allo stoccaggio del cloruro ferroso, e destinato a stoccaggio di soda caustica;
- modifica della destinazione d'uso dell'area precedentemente dedicata allo stoccaggio di una cisternetta contenente soda caustica e destinata allo stoccaggio di cisternette contenenti reattivi per biologico;

comunicando al contempo, in seguito a verifiche svolte in situ dal gestore, l'aggiornamento della planimetria della rete idrica e il diverso recapito delle acque meteoriche (attraverso il punto di scarico S2) in pubblica fognatura su strada pubblica (via del Marchesato) e non direttamente in acque superficiali, ferma restando la potenzialità di trattamento già autorizzata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che

disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

RITENUTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non comportante effetti ambientali significativi e negativi, ma anzi migliorativi;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 10/06/2025 (ns. PG/2025/103668) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 30/06/2025 (ns. PG/2025/117829), ai fini del riavvio del procedimento;

DATO ATTO che, al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione:

- veniva acquisita in data 08/07/2025 (ns. PG/2025/122996), la relazione tecnica istruttoria, per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici, del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/85559 del 08/05/2025;
- veniva acquisita in data 13/05/2025 (ns. PG/2025/88619), la comunicazione di parere non dovuto da parte di HERA SpA - Direzione Acque, in quanto il processo produttivo derivante dall'installazione in oggetto non genera scarichi di acque reflue industriali recapitanti in fognatura pubblica, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/85540 del 08/05/2025;
- veniva interpellato il Comune di Ravenna con nota ns. PG/2025/85540 del 08/05/2025 da cui non risultano pervenuti particolari rilievi e/o prescrizioni da impartire;

VALUTATO che le acque meteoriche di dilavamento in oggetto risultano escluse dal campo di applicazione della DGR n. 286/2005 e il loro recapito in pubblica fognatura non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione rifiuti nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2025/52688 del 19/03/2025).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Ambiente Mare SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 (C.F./P.IVA 00538590399) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi comprese operazioni di recupero/riciclaggio di oli**, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando l'**Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO
AIA = € 250,00**

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 06/05/2025 (ns. PG/2025/86714), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi con versamento effettuato in data 02/05/2025 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- la copertura della vasca TK-505 (affidente al punto di emissione ED9) con installazione di un filtro a carboni attivi;
- l'installazione di un elettroaspiratore a servizio di nuova strumentazione di laboratorio dedicata alla lettura dei metalli, situata presso il fabbricato A (nuovo punto di emissione convogliata E4-bis);
- modifica della destinazione d'uso del serbatoio TK-4bis, precedentemente adibito allo stoccaggio del cloruro ferroso, e destinato a stoccaggio di soda caustica (con conseguente modifica dell'emissione diffusa ED21 e introduzione di un nuovo punto di emissione diffusa ED30);
- modifica della destinazione d'uso dell'area precedentemente dedicata allo stoccaggio di una cisternetta contenente soda caustica e destinata allo stoccaggio di cisternette contenenti reattivi per biologico (con conseguente modifica dell'emissione diffusa ED26).

- 2.c) I riferimenti allo scarico **S2** contenuti nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi, in particolare ai **paragrafi C2) dell'Allegato C, E2) dell'Allegato E ed F3) dell'Allegato F**, sono aggiornati modificando lo scarico in acque superficiali con lo scarico in pubblica fognatura su strada pubblica (Via del Marchesato);

- 2.d) La descrizione dell'assetto impiantistico di cui al **paragrafo C1) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n.120 del 30/03/2009 e smi è così aggiornata:

**C1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E DESCRIZIONE
DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO**

[...omissis...]

Descrizione dell'assetto impiantistico

L'impianto è costituito, nel suo complesso, da diverse sezioni fra loro integrate e complementari:

[...omissis...]

b) sezione di trattamento emulsioni oleose (sia conferite da terzi, sia derivanti dai trattamenti svolti in impianto per cui sono disponibili i serbatoi di accumulo TK-603/604) mediante rottura, agevolata da riscaldamento con vapore ed eventuale addizione di disemulsionante, in una vasca chiusa di reazione avente capacità pari a 5 m³ (TK-504) e completata in un disoleatore da 40 m³ (TK-500) dotato di filtro a carbone attivo quale sistema di contenimento degli sfiati.

I rifiuti oleosi e acquosi prodotti dalla separazione olio/acqua sono sottoposti a deposito temporaneo in attesa di essere avviati a smaltimento/recupero esterno in 2 serbatoi (TK-506/203) aventi capacità complessiva pari a 140 m³, mentre la frazione acquosa è rilanciata ad opportuna depurazione nella sezione di trattamento delle acque presente in impianto attraverso una vasca chiusa da 1 m³ (TK-505) dotata di filtro a carbone attivo quale sistema di contenimento degli sfiati.

[...omissis...]

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate negli aspetti generali riportati al **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi come segue:

Aspetti generali

[...omissis...]

Per le emissioni in atmosfera diffuse provenienti da serbatoi/sili/vasche di seguito elencati si prende atto delle misure di contenimento adottate, senza indicare limiti specifici:

[...omissis...]

- ED9: emissioni gassose da vasche/serbatoi TK-500/505/603/604 di trattamento emulsioni oleose (filtri a carboni attivi sulle vasche chiuse TK-500 e TK-505);

[...omissis...]

- ED21: sfiato da serbatoio TK-4 di stoccaggio coagulante a base di cloruro ferroso;

[...omissis...]

- ED26: sfiati da cisternette di stoccaggio reattivi per biologico;

[...omissis...]

- ED30: sfiato da serbatoio TK-4bis di stoccaggio soda caustica.

[...omissis...]

- 2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate nei limiti riportati al **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi come segue:

Limiti

[...omissis...]

Punto di emissione E4

LABORATORIO – Elettroaspiratore spettrofotometro ad assorbimento atomico

Portata massima	[Nm ³ /h]	360
Altezza minima sopra il colmo del tetto	[m]	1

<i>Portata massima</i>	<i>[Nm³/h]</i>	<i>360</i>
<i>Durata</i>	<i>[h/d]</i>	<i>3</i>

Punto di emissione E4-bis

LABORATORIO – Elettroaspiratore spettrofotometro ad assorbimento atomico

<i>Portata massima</i>	<i>[Nm³/h]</i>	<i>450</i>
<i>Altezza minima sopra il colmo del tetto</i>	<i>[m]</i>	<i>1</i>
<i>Durata</i>	<i>[h/d]</i>	<i>3</i>

Per le emissioni convogliate sopraindicate provenienti dal laboratorio (E2, E3, E4, E4-bis) non si indicano limiti specifici a condizione che non vengano utilizzate sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

[...omissis...]

- 2.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per gli **Scarichi idrici** sono aggiornate nelle prescrizioni riportate al **paragrafo E2) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi, sostituendo la prescrizione n. 1.i) come segue:

1.i) La planimetria della rete fognaria di stabilimento denominata "Planimetria dell'impianto (Rete idrica)" datata Aprile 2025, dove è indicato fra l'altro il punto ufficiale di prelevamento per le acque reflue industriali, costituisce parte integrante della presente AIA e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

- 2.h) Il **Piano di monitoraggio** dell'installazione è aggiornato al **paragrafo F3) dell'Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi aggiornando la matrice aria come segue:

F3) Prescrizioni Generali

[...omissis...]

MATRICE ARIA

EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

Tenendo in considerazione quanto indicato nell'Allegato E al punto E1) "Emissioni in atmosfera", il Piano di Monitoraggio aziendale deve prevedere le seguenti attività di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi svolta nel sito:

[...omissis...]

- Il filtro a carboni attivi sul punto emissivo ED9 deve essere sostituito almeno una volta all'anno e idoneamente registrato.*

[...omissis...]

3. Di dare atto che in relazione agli interventi in progetto, sono aggiornate le planimetrie Emissioni in atmosfera, Rete fognaria e Depositi e stoccaggi, nella revisione di Aprile 2025, acquisite agli atti con la comunicazione di modifica e mantenute a disposizione degli organi di controllo;
4. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di

aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività di gestione rifiuti può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.